

N. 510

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LUBRANO DI RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Provvedimenti per il personale giudiziario

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge n. 221 del 1988 venne estesa al personale non togato delle cancellerie e segreterie giudiziarie l'indennità giudiziaria introdotta con la legge n. 27 del 1981 per i magistrati, per i quali è prevista una rivalutazione triennale.

Tale rivalutazione venne invece negata al personale amministrativo con interpretazione restrittiva ed iniqua della norma in quanto la «estensione» non poteva essere limitata solo alla concessione della predetta indennità tanto è vero che l'autorità giudiziaria amministrativa, cui molti dipendenti hanno ricorso, ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione ed all'adeguamento triennale.

Il ricorso al blocco della estensione dei giudicati ha impedito una applicazione della decisione al restante personale con l'iniquo e discriminante risultato di creare una assurda sperequazione tra dipendenti di identico livello ed attribuzioni e con differenti emolumenti.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si tende a sanare una situazione anormale così come ha sentenziato più volte la magistratura amministrativa e la norma interpretativa trova quindi una sua giusta collocazione.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si mira ad equiparare completamente allo stipendio la particolare voce retributiva costituita dalla indennità giudiziaria.

Trattasi di una aspirazione di tutte le categorie dei dipendenti tenuto anche conto che una simile indennità, attribuita al personale civile dipendente dello stesso Ministero (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) ha ricevuto da tempo la richiesta disciplina.

Il secondo comma dell'articolo 2 in particolare assicura, a fronte di un gettito previsto per lire 489.000 milioni la copertura della spesa calcolata in 475.322 milioni per l'anno 1996, in lire 372.548 milioni per l'an-

no 1997 e in lire 167.000 milioni a decorrere dall'anno 1998.

In particolare, considerato che le competenze economiche dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1995 ammontano a lire 513.870 milioni, per l'anno 1996 l'importo di lire 475.322 milioni è costituito dalla somma del 60 per cento delle spettanze relative agli anni pregressi (lire 308.322 milioni) e dall'adeguamento annuale (lire 167.000 milioni). Analogamente per l'anno 1997 l'importo di lire 372.548 milioni è costituito dalla somma del rimanente 40 per cento (lire 205.548 milioni) e dall'adeguamento annuale (lire 167.000 milioni). A decorrere dall'anno 1998 si è tenuto conto solo dell'adeguamento annuale di lire 167.000 milioni.

Si ritiene opportuno evidenziare che fin dall'anno 1997 si verificheranno entrate aggiuntive per l'Erario per l'ampia copertura della spesa prevista, entrate che diventeranno cospicue a partire dal terzo anno di vigenza della legge.

Con l'articolo 3 si ritiene di venire incontro, non solo alle attese diffuse del personale dipendente dell'organizzazione giudiziaria, ma si contempera anche una effettiva esigenza del completamento degli organici. È appena il caso di rilevare che da parte dell'Amministrazione viene confermata la difficoltà a ricoprire gli organici le cui vacanze attualmente sono:

nella IX qualifica - dirigente di cancelleria n. 618; nella VIII qualifica - funzionario di cancelleria n. 2.538;

nella VII qualifica - collaboratore di cancelleria n. 463;

nella VI qualifica - assistente giudiziario n. 208;

nella V qualifica - operatore amministrativo n. 2.190;

nella IV qualifica - dattilografo n. 759;

nella III qualifica - addetto servizio ausiliario di anticamera n. 1.072; per un totale di 7.848, mentre con i concorsi in fase di espletamento possono essere coperti 3.653 posti suddivisi in:

641 nella VIII qualifica - funzionari di cancelleria;

267 nella VI qualifica - assistenti UNEP;

1.500 nella V qualifica - operatori amministrativi; 481 nella V qualifica - operatori UNEP; 764 nella V qualifica - stenodattilografi.

Non si tratta di nuove assunzioni, è bene precisarlo, ma della necessità di coprire le vacanze esistenti nel settore giustizia, vacanze che sono anch'esse al-

la base delle gravi disfunzioni del settore ben note a tutti. I 4.195 posti che ancora restano vacanti, senza aumenti di spesa, perchè trattasi di spese fisse già stanziare in bilancio possono essere assegnati con il ricorso al concorso interno, di più facile svolgimento, e che consente di per sè una maggiore celerità e la riduzione del periodo di «tirocinio», altrimenti imprescindibile per il personale di prima assunzione.

L'indicazione tassativa ed unica del requisito minimo di un quinquennio della qualifica inferiore, senza demerito appare sufficiente e consente di eliminare quei «titoli» precostituiti che possono creare un notevole contenzioso nell'ambito delle categorie interessate.

**PROSPETTO DEL GETTITO ANNUO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4
INTROITO MEDIO GIORNALIERO DEI NUOVI DIRITTI DI CANCELLERIA
SUDDIVISO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI**

	Introito medio	Uffici	Totale	Giorni lavorativi	Introito complessivo
1) Tribunali capoluoghi di provincia...	2.000.000	100	200.000.000	300	60.000.000.000
2) Restanti Tribunali.....	1.500.000	60	90.000.000	300	27.000.000.000
3) Preture capoluoghi di provincia.....	1.500.000	100	150.000.000	300	45.000.000.000
4) Restanti Preture circondariali.....	900.000	300	270.000.000	300	81.000.000.000
5) Procure della Repubblica Procure c/o Preture.....	400.000	300	120.000.000	300	36.000.000.000
6) Uffici Giudici di pace.....	200.000	4.000	800.000.000	300	240.000.000.000
TOTALE COMPLESSIVO . . .					489.000.000.000

INDENNITÀ GIUDIZIARIA

Anni	Dir. Sup.	I Dir.	IX Liv.	VIII Liv.	VII Liv.	VI Liv.	V Liv.	IV e III Liv.	II Liv.
1988	9.373.552	8.904.874	7.967.519	7.030.164	6.561.486	5.624.131	5.155.454	4.686.776	3.749.421
1989	9.792.898	9.303.253	8.323.963	7.344.674	6.855.029	5.875.739	5.386.094	4.896.449	3.917.159
1990	10.356.095	9.838.290	8.802.681	7.767.071	7.249.267	6.213.657	5.695.852	5.178.048	4.142.438
1991	13.163.400	12.505.230	11.188.890	9.872.550	9.214.380	7.898.040	7.239.870	6.581.700	5.265.360
1992	13.755.754	13.067.966	11.692.391	10.316.816	9.629.028	8.253.452	7.565.665	6.877.877	5.502.302
1993	13.755.754	13.067.966	11.692.391	10.316.816	9.629.028	8.253.452	7.565.665	6.877.877	5.502.302
1994	14.523.180	13.797.021	12.344.703	10.892.385	10.166.226	8.713.908	7.987.749	7.261.590	5.809.272
1995	14.973.253	14.224.590	12.727.265	11.229.940	10.481.277	8.983.952	8.235.289	7.486.627	5.989.301

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DAL 1995

Anni	Dir. Sup.	I Dir.	IX Liv.	VIII Liv.	VII Liv.	VI Liv.	V Liv.	IV e III Liv.	II Liv.
1995	14.973.253	14.224.590	7.968.000	7.032.000	5.484.000	5.616.000	5.160.000	4.680.000	3.744.000

SITUAZIONE DEL PERSONALE DAL 1989 AL 1995

Anni	Dir. Sup.	I Dir.	IX Liv.	VIII Liv.	VII Liv.	VI Liv.	V Liv.	IV e III Liv.	II Liv.
Al 31.12.88 ...	54	224	639	1.764	1.270	6.822	1.080	9.862	2.495
Al 31.12.89 ...	54	289	2.247	1.372	7.235	0	8.675	4.676	0
Al 31.12.90 ...	54	282	2.131	1.380	7.268	1.390	7.480	7.513	0
Al 31.12.91 ...	61	282	2.181	1.121	7.542	1.375	7.692	8.282	0
Al 31.12.92 ...	51	277	2.033	1.092	7.546	2.461	8.759	9.271	0
Al 31.12.93 ...	59	308	1.823	1.098	7.410	2.648	8.478	9.776	0
Al 31.12.94 ...	50	286	1.665	1.054	7.289	5.101	7.780	11.845	0
Al 31.12.95 ...	50	286	1.665	1.054	7.289	5.101	7.780	11.845	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CALCOLO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ GIUDIZIARIA (EX LEGE N. 221 DEL 1988) DAL 1° GENNAIO 1989 AL 31 DICEMBRE 1995

Anni	Dir. Sup.	I Dir.	IX Liv.	VIII Liv.	VII Liv.	VI Liv.	V Liv.	IV e III Liv.	II Liv.
1989									
unitario	419.346	398.379	356.444	314.510	293.542	230.640	209.640	209.673	167.738
globale	22.644.684	89.236.829	227.767.780	554.794.758	372.798.594	1.716.467.047	249.091.524	2.067.795.126	418.507.308
TOTALE ANNUO ...									5.719.103.650
1990									
unitario	982.543	933.416	835.162	736.907	687.780	589.526	540.399	491.272	393.017
globale	53.057.322	269.757.181	1.876.608.003	1.011.036.747	4.976.089.024	0	4.687.958.289	2.297.185.534	0
TOTALE ANNUO ...									15.171.692.099
1991									
unitario	3.789.848	3.600.356	3.221.371	2.842.386	2.652.894	2.273.909	2.084.416	1.894.924	1.515.939
globale	204.651.792	1.015.300.279	6.864.741.175	3.922.492.680	19.281.230.685	3.160.733.232	15.591.434.672	14.236.564.012	0
TOTALE ANNUO ...									64.277.148.527
1992									
unitario	4.382.202	4.163.092	3.724.872	3.286.652	3.067.541	2.629.321	2.410.211	2.191.101	1.752.881
globale	267.314.322	1.173.991.916	8.123.945.178	3.684.336.332	23.135.397.239	3.615.316.650	18.539.343.781	18.146.698.482	0
TOTALE ANNUO ...									76.686.343.899
1993									
unitario	4.382.202	4.163.092	3.724.872	3.286.652	3.067.541	2.629.321	2.410.211	2.191.101	1.752.881
globale	223.492.302	1.153.176.456	7.572.664.166	3.589.023.438	23.147.667.404	6.470.759.473	21.111.039.025	20.313.697.371	0
TOTALE ANNUO ...									83.581.519.636
1994									
unitario	5.149.628	4.892.147	4.377.184	3.862.221	3.604.740	3.089.777	2.832.295	2.574.814	2.059.851
globale	303.828.052	1.506.781.153	7.979.606.067	4.240.718.658	26.711.120.436	8.181.728.966	24.012.200.401	25.171.381.664	0
TOTALE ANNUO ...									98.107.365.398
1995									
unitario	5.599.701	5.319.716	4.759.265	4.197.940	4.997.277	3.367.952	3.075.289	2.806.627	2.245.301
globale	279.985.050	1.521.438.762	7.924.176.308	4.424.628.497	36.425.152.782	17.179.922.132	23.925.749.587	33.244.490.893	0
TOTALE ANNUO ...									124.925.544.010
Arretrati									
Pro capite	24.705.470	23.470.197	20.999.169	18.527.267	18.371.315	14.831.413	13.583.462	12.359.511	9.887.609
TOTALE	1.354.973.524	6.729.682.575	40.569.508.677	21.427.031.109	134.049.456.163	40.324.927.501	108.116.817.279	115.477.813.082	418.507.308
ARRETRATI ...									468.468.717.218
ONERI ASSISTENZIALI ...									44.972.996.853
TOTALE MAGGIORE ONERE ...									513.870.108.988

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CALCOLO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ
GIUDIZIARIA (*EX LEGE* N. 221 DEL 1988) DAL 1° GENNAIO 1996

Anni	Dir. Sup.	I Dir.	IX Liv.	VIII Liv.	VII Liv.	VI Liv.	V Liv.	IV e III Liv.	II Liv.
1996 e succ	279.985.050	1.521.438.762	7.924.176.308	4.424.628.497	36.425.152.782	17.179.922.132	23.925.749.587	33.244.490.893	0
							MAGGIORE ONERE A REGIME . . .	124.925.544.010	
							ONERI ASSISTENZIALI . . .	11.992.852.225	
							ONERI PREVIDENZIALI . . .	29.732.279.474	
							TOTALE MAGGIORE ONERE . . .	166.650.675.709	

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano anche alla indennità prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221.

Art. 2.

1. La indennità di cui all'articolo 1 della presente legge è assoggettata, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione di ruolo e il ritardo. La predetta indennità è attribuita al personale di ruolo, anche se comandato o collocato in posizione di stato che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. Al pagamento delle competenze economiche maturate alla data del 31 dicembre 1995, si provvede, quanto al 60 per cento dell'ammontare complessivo, nell'anno 1996 e, quanto al rimanente 40 per cento, nell'anno 1997.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici di cancelleria ed in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, sono conferiti, fatte salve le graduatorie degli idonei di concorsi già espletati o in via di espletamento, mediante concorsi ri-

servati al personale in servizio con cinque anni di anzianità senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 475.322 milioni per l'anno 1996, lire 372.548 milioni per il 1997 e lire 167.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, con gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già modificati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, che sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) della predetta tabella A nella misura di lire 8.000;

c) quello di cui al numero 13) della predetta tabella A con le seguenti modalità:

1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge;

2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge. Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

2. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA I

**IMPORTI PREVISTI PER DIRITTI FORFETTIZZATI
DI COPIA E DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ**

Numero pagine 1	Diritto di copia forfettizzato 2	Diritto di certificazione di conformità 3	Totale delle colonne 4
1-4.....	2.000	8.000	10.000
5-10.....	4.000	8.000	12.000
11-20.....	6.000	8.000	14.000
21-50.....	10.000	8.000	18.000
51-100.....	20.000	8.000	28.000
oltre le 100.....	20.000	8.000	28.000
	(+ 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)		(+ 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)

TABELLA II

**IMPORTI PREVISTI PER DIRITTI FORFETTIZZATI DI COPIA E DI RILASCIO
PER COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ**

Numero pagine 1	Diritto di copia forfettizzato 2
1-4.....	3.000
5-10.....	5.000
11-20.....	1.000
21-50.....	15.000
51-100.....	20.000
oltre le 100.....	20.000
	(+ 10.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)

